

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 28.02.2011



COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE**

ART. 1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, del Comune di Iseo secondo quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché misure connesse ai casi di inadempienza.
2. Nel presente regolamento vengono disciplinati i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

ART. 2-Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana.
2. Per "gestore del servizio" s'intende il Comune ovvero, alternativamente, la Società a cui è stata affidata la gestione del servizio.

ART. 3-Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Iseo, viene istituita la Tariffa integrata ambientale (T.I.A.) ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.158/99.

ART. 4-Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del citato Dpr del 27/04/99 n.158, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e con le modalità previste dal Regolamento comunale di cui al precedente art. 2, in modo che sia assicurata l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.

2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo successivo conguaglio.
3. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana dimostrati dal gestore del servizio per fatti nuovi e eccezionali, oppure derivanti da modifiche o ampliamenti strutturali del servizio richiesti e approvati dal Comune, oppure da variazioni legislative che incidono in modo rilevante sul piano finanziario e/o sulle tariffe già approvati.
4. L'incremento della tariffa decorre dalla data dell'esecutività della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
5. La tariffa è composta da una quota denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
 - a) la tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - una quota fissa applicando la tariffa fissa definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;
 - una quota variabile applicando una tariffa variabile determinata dal prodotto della quota unitaria per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e conferiti al servizio pubblico della singola utenza.
 - b) la tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 - una quota variabile applicando una tariffa variabile determinata dal prodotto della quota unitaria per la quota di quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
6. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dagli utenti, si tiene conto anche di tutte quelle somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.

ART. 5-Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa integrata ambientale, il gestore del servizio predispone un piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - gli obiettivi di raccolta differenziata programmati;
 - gli obiettivi quantitativi di smaltimento distinti per frazione di rifiuto;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 6-Adempimenti del Gestore del servizio

1. Il gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione sul servizio.
2. Ogni anno il gestore del servizio comunica, al competente organo territoriale, i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

ART. 7- Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono classificati nella stessa categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia, e al versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nei casi di multiproprietà, la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità sopraccitate.
5. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio e al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma 3, di presentare al Gestore, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore a un anno, e per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, l'obbligo di denuncia e del pagamento della tariffa è in capo al proprietario dei locali/aree per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori, ed è associata ad un nucleo di persone secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 12 e all'effettiva superficie occupata.
9. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

ART. 8-Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dal D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione di utenti ospitati in luoghi di cura e/o assistenza e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all'anno;

- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere);
 - c) per le utenze non domestiche che svolgano attività di campeggi e stabilimenti balneari: le utenze che abbiano un'apertura inferiore a 300 giorni che deve essere comunicata all'Ente gestore entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento indicando il periodo dell'esercizio di tale attività;
 - d) per le utenze non domestiche di cui alla categoria 24 : le concessioni di spazi ed aree pubbliche per occupazioni fino a 300 giorni.
2. Per le utenze domestiche si applica un coefficiente di riduzione, limitatamente alla parte variabile, pari al 50%.
 3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
 4. Alle utenze non domestiche di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si applica una tariffa giornaliera definita sulla base di quella annuale prevista per la categoria di riferimento dell'utenza da dividere per 365 e moltiplicare per i giorni di apertura.

ART. 9-Superficie utile

1. La superficie di riferimento utile al calcolo della tariffa è misurata, per tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, sui locali principali ed accessori, e sulle aree e superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per le attività che per la sosta del pubblico a qualsiasi titolo presente.
2. Concorrono a determinare la superficie di cui sopra, per i locali tutti i vani che compongono l'immobile, al netto dei muri e, per le aree scoperte ad uso privato e pubblico, le superfici operative delle stesse, con esclusione dei giardini e di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza e che per loro natura non possono produrre rifiuti.
3. Si considerano altresì soggetti a tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

4. Sono soggetti altresì a tariffa:

- a) i sottotetti la cui altezza media ponderale raggiunga i 2,40 mt di altezza, calcolata dividendo il volume delle parti di sottotetto, la cui altezza virtuale sia pari o superi 1,50 mt di altezza per la superficie relativa.
- b) le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a stabilimenti balneari, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita;
- c) le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via con esclusione dell'area adibita a parcheggio;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

5. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive (esempio palestre, piscine, campi da gioco, eccetera) fatto salvo per le parti soggette a tariffa (vani accessori, locali e aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
- b) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- d) i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e che non abbiano utenze attive di servizi pubblici, quali gas e/o acqua e/o energia elettrica;
 - e) i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.
 - f) le cantine delle abitazioni con presenza sporadica dell'uomo e quindi con trascurabile produzione di rifiuti.
7. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

ART. 10- Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

- c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2ter del DL 527/88 convertito nella L. 45/89¹ adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi;
3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore, la sotto elencata documentazione:
- a) apposita istanza, su modello predisposto dal gestore, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al gestore copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. Gli utenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
- b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

¹ Art. 1 comma 2 ter DL 527/88: "I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private, che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 23.12.1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili agli urbani."

4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tariffa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 11 - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici e le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la Tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata in tali locali e superfici, percentualmente ridotta, solo per la parte variabile, in relazione alla seguente categoria di appartenenza:

Categoria	Percentuale di riduzione
Attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati, alluminio	50%
Attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio	25%
Attività di lavorazione pelli, simil-pelli, tessuti e plastica	25%

2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della quota variabile della tariffa, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati.

ART. 12-Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.
3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa é quello risultante al 1° (primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa. Nel caso di variazione del numero di componenti nel corso dell'anno tali variazioni hanno effetto sulla tariffa applicabile a decorrere dal giorno di avvenuta variazione.
4. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione della composizione del nucleo familiare non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Iseo, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
5. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
6. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
7. In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
8. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla tariffa, calcolata sulla superficie utile dichiarata associata ad un nucleo di persone come stabilito dalla seguente tabella:

Superficie alloggio mq	Numero componenti il nucleo
Fino a 30	2
31 - 60	3
61 - 90	4
91 - 120	5
Oltre 121	6

9. Alle utenze intestate e condotte da soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti come previsto al comma precedente.
10. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
12. I soggetti residenti nel territorio di Iseo ospiti delle R.S.A. attive sul territorio stesso per i quali non si provveda al trasferimento di residenza in tali strutture perché trattasi di mutamento temporaneo di domicilio all'interno del territorio comunale, saranno esclusi dal nucleo familiare soggetto al tributo.

ART. 13- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
3. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che è riportato alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle

deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Gestore

5. a) vengono incluse nella categoria 7 "Alberghi con ristorante" le attività alberghiere che abbiano una superficie adibita ad albergo che sia almeno il doppio della metratura adibita a ristorante (considerando esclusivamente la sala ristorante e la cucina). Tali attività per poter essere inserite nella categoria 7 sono tenute a presentare autocertificazione nella quale vengano espressamente indicate tali superfici entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Tale dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi salvo modificazioni delle superfici.

b) Le attività che non abbiano i requisiti di cui alla lettera precedente verranno classificate nelle categorie 8 "Alberghi senza ristorante" per la superficie adibita ad albergo e categoria 22 "Ristoranti ..." per la superficie adibita a ristorante e relative aree accessorie.

Attività
1. - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. - Cinematografi e teatri
3. - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. - Stabilimenti balneari
6. - Esposizioni, autosaloni
7. - Alberghi con ristorante
8. - Alberghi senza ristorante
9. - Case di cura e riposo
10. - Ospedali
11. - Uffici, agenzie, studi professionali
12. - Banche ed istituti di credito
13. - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. - Banchi di mercato beni durevoli
17. - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20. -Attività industriali con capannoni di produzione
21. -Attività artigianali di produzione beni specifici
22. -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. -Mense, birrerie, amburgherie
24. -Bar, caffè, pasticceria
25. -Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. -Plurilicenze alimentari e/o miste
27. -Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. -Ipermercati di generi misti
29. -Banchi di mercato genere alimentari
30. -Discoteche, night club

Art.14- Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato '1' al DPR 158/99.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

ART. 15-Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

ART. 16-Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

1. A norma dell'art. 33bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, le Istituzioni Scolastiche Statali non sono tenute a versare direttamente al gestore del servizio il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in Materia Ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione versa il corrispettivo di cui sopra al Comune.
2. Tale corrispettivo non è determinato sulla base delle superfici occupate ma viene definito annualmente direttamente dal Ministero utilizzando i criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica del Comune e risultante in ogni singolo anno scolastico.

ART. 17-Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 7.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta e/o tramite fax.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- c) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate
- f) i dati identificativi del proprietario dei locali

- per le utenze non domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- c) l'indicazione del proprietario dell'immobile se diverso dal conduttore;
- d) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;

- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
10. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.
11. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza trimestrale al Gestore del Servizio, qualora sia diverso dall'Ente titolare, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.
12. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

ART. 18-Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 19-Agevolazioni alle utenze domestiche

Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione del **10%** sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti presentano entro il 30 novembre dell'anno precedente apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

ART. 20 -Ulteriori agevolazioni e riduzioni

1. Oltre a quanto sopra stabilito, si prevedono le seguenti riduzioni da applicare esclusivamente sulla quota variabile della tariffa:
- a) riduzione del **80%** per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati ai fini istituzionali dai seguenti soggetti: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Iseo, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti sanitario di diritto pubblico;

- b) riduzione del **70%** per le aree e i locali per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri, case di riposo e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS esclusivamente per i locali adibiti all'attività sociale svolta e che non siano locati a terzi, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto, d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, per i sindacati e per i partiti politici;
 - c) riduzione dell' **80%** per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla lettera a) o dai soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche;
 - d) riduzione del **60%** per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino.;
2. II Comune può istituire un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
3. Le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di tariffa previste dal presente regolamento non sono tra loro cumulabili. Qualora un soggetto si trovasse nella condizioni di aver diritto ad usufruire di più tipologie di esenzioni, agevolazioni o riduzioni verrà applicata quella più favorevole all'utenza.

ART. 21-Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
- 2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
- 3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
- 4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Art. 22-Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera

- 1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq di superficie occupata, per giorno di occupazione, a quella annuale prevista per la categoria di riferimento dell'utenza.
5. I soggetti di cui all'art. 20, comma 1 lettere a), b) e c) per occupazioni temporanee di suolo pubblico non superiori ai 10 mq sono esentati dal pagamento della tariffa giornaliera
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media per uso di banche commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
9. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera avviene secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.
11. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa.
12. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
13. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 23-Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, in considerazione della particolarità che i rifiuti prodotti presentano, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinata alla presentazione al Comune del contratto con il Gestore del servizio di cui al comma 1, nonché dal relativo pagamento delle somme richieste dal Gestore secondo i termini e le modalità stabilite al precedente art. 23, comma 8 e seguenti.

ART. 24-Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In particolare il gestore può:
 - a) operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
 - b) richiedere l'esibizione di contratti (locazione, acquisto, fornitura servizi pubblici ...)
 - c) richiedere la copia di planimetrie catastali
 - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali
 - e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree
 - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti
 - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.

5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 25-Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato
2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

ART. 26-Riscossione

1. Il soggetto gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente;
2. Il soggetto predisposto alla bollettazione provvede alla fatturazione della Tariffa Integrata Ambientale e delle imposte dovute per legge avendo cura di rispettare, tra una fattura e la successiva, un periodo massimo di un anno e uno minimo di un mese. Annualmente e di norma sono previste, per la generalità degli utenti, almeno due fatturazioni;
3. In ogni caso l'emissione delle fatture avviene in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione;
4. il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di emissione del documento, presso gli uffici postali o gli sportelli

bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria ovvero attraverso altri canali d'incasso indicati sulla fattura.

5. In caso di ritardato pagamento il Gestore ha diritto di esigere un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.
6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 15,00 (quindici/00). L'importo verrà cumulato nella fatturazione successiva.

ART. 27-Sanzioni

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, di variazione utenza e/o del numero degli occupanti i locali o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore del servizio in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% di quanto dovuto a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di omessa/tardiva denuncia di cessazione il Gestore applica una sanzione del 30% della somma calcolata per il periodo non dichiarato. Tale sanzione non viene applicata nel caso in cui la cessazione dell'occupazione risulti comprovata da documentazione depositata presso il Comune.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
4. In caso di omesso o inferiore pagamento il Gestore applica una sanzione del 30% sulla tariffa non versata.

ART. 28-Tributo ambientale

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, sino a quando previsto dalla normativa in materia e nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge.
2. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 29-Contenzioso

L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori ed a rivolgersi alle competenti Autorità.

In caso di controversia il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione .

ART.30- Disposizioni Transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. Da tale data si intende abrogato il regolamento Tariffa Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29.03.2005 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme del Codice Civile.